



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI CATANZARO**  
**Sezione Seconda Civile**

Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa CARMELA RUBERTO	PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO	CONSIGLIERE REL.
Dott. ANNA MARIA RASCHELLA'	CONSIGLIERE

Ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 1848/2020 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art. 127 ter c.pcp previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,  
vertente

**TRA**

████████████████████ SPA in persona del legale rappresentante *pro-tempore*  
rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ giusta procura allegata all'atto di citazione in  
appello

**APPELLANTE**

**E**

████████████████████, rappresentati e difesi  
dall'Avv. ██████████ giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in  
appello

**APPELLATI**

I

**APPELLATO CONTUMACE**

**CONCLUSIONI**

Per parte appellante < ... *IN VIA URGENTE E PRELIMINARE, disporre, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.,  
la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 947/2020 (R.G. 435/2014) del  
Tribunale Civile di Castrovillari, Dott. Vincenzo Di Pede, pubblicata il 05.11.2020, non notificata ai*



fini della decorrenza dei termini per l'appello, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto.

- **Nel merito:** riformare la sentenza n. 947/2020 pronunciata dal Tribunale Civile di Castrovillari (R.G. n. 947/2014) nella parte in cui ha quantificato il risarcimento dovuto iure successionis agli eredi del sig. [REDACTED] e, per l'effetto, accertato che la persona offesa è deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, quantificare il concreto pregiudizio prodottosi, ed in particolare l'ammontare del danno biologico permanente con riferimento alla durata effettiva della vita del defunto, rideterminando in minus gli importi spettanti a titolo di risarcimento ai familiari del de cuius e dichiarando equo e satisfattivo l'importo già spontaneamente pagato dalla Compagnia.

Con vittoria di spese, compensi di lite, oltre oneri di legge del presente grado di giudizio. >

**Per gli appellati** < ... IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ovvero dell'art. 348 bis cpc, l'appello proposto per le ragioni indicate in atto;

rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'attrice appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto, NEL MERITO, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla [REDACTED] SpA, in pers. del l.r.pt, confermando la sentenza n. 947/2020 resa dal Tribunale di Castrovillari in data 5.11.2020 e depositata in pari data, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute; - respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro i sigg. [REDACTED] per i motivi esposti in narrativa.

Con condanna alle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.>

### §1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata

Con atto di citazione del 16 gennaio 2014, [REDACTED] nella qualità di figli ed eredi di [REDACTED] hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale Civile di Castrovillari, la [REDACTED] Spa e [REDACTED] per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un sinistro occorso in data 17 gennaio 2012.

A fondamento delle proprie ragioni, gli attori, hanno dedotto quanto segue:

in data 17 gennaio 2012, il proprio congiunto [REDACTED] mentre percorreva a piedi un tratto di strada di [REDACTED] sito in Trebisacce, veniva violentemente investito sulle strisce pedonali dall'autovettura Wolkswagen Golf tg. [REDACTED] condotta e di proprietà di [REDACTED] il quale nell'effettuare manovra di retromarcia, non si è accorto della presenza di [REDACTED] Trasportato immediatamente al pronto soccorso dell'Ospedale di Trebisacce, gli veniva diagnosticata "frattura basicervicale del femore sinistro"; nella stessa data, veniva trasferito presso la Casa di Cura



██████████ ove in data 18.01.2012, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di "endoprotesi per frattura sottocapitata femore sinistro".

In data 20.01.2012, ██████████ è stato trasferito presso l'U.O di Cardiologia dell'Ospedale Annunziata di Cosenza, ove gli è stata diagnosticata "infarto miocardio acuto a sede anterocapitale". Dal 31.01.2012 al 14.03.2012, è stato ricoverato presso la Casa di Cura ██████████ per la terapia riabilitativa; in data 08.06.2012, è stata certificata l'avvenuta guarigione della frattura femorale sinistra, con postumi da valutare in sede medico-legale.

In data 05.11.2012, il ██████████ è deceduto per arresto cardiocircolatorio.

Hanno quindi chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti sia *iure proprio* che *iure hereditatis* in conseguenza del sinistro.

Con comparsa depositata in data 8 ottobre 2014, si costituiva in giudizio la ██████████ Spa in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, la quale ha chiesto in via principale il rigetto di tutte le domande formulate dagli eredi di ██████████ in quanto infondate in fatto e in diritto; in subordine, ha chiesto di dichiarare che l'infarto miocardio acuto ed il successivo evento morte, non sono stati causati dalle lesioni provocate dal sinistro del 17.01.2012 e conseguentemente limitare il risarcimento del danno.

La causa è stata istruita mediante prova orale e consulenza tecnica d'ufficio.

Con sentenza n. 947/2020 del 5 novembre 2020 il Tribunale di Castrovillari ha accolto parzialmente la domanda, condannando i convenuti in solido a risarcire gli attori nella misura di Euro 289.770,00, oltre gli interessi legali sul capitale devalutato al tempo del sinistro (€ 277.291,00) e annualmente rivalutato dalla data del sinistro medesimo (17.1.2012) alla data della sentenza; ha compensato per metà le spese di lite e condannato i convenuti al pagamento della residua metà; spese che ha liquidato nell'interezza in Euro 500,00 per spese e Euro 16.000,00 per compenso avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva; ha posto le spese della CTU per metà a carico degli attori e per l'altra metà a carico dei convenuti.

Il Tribunale di Castrovillari, ha recepito le conclusioni del consulente tecnico d'uffici in ordine alla mancanza di nesso di causalità tra le lesioni riportate nel sinistro e il successivo decesso di ██████████ ed ha quindi riconosciuto esclusivamente il danno biologico liquidato agli eredi secondo le tabelle del Tribunale di Milano in ragione della percentuale di invalidità e dell'età del danneggiato al momento del fatto.

## §2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte

Con atto di appello notificato in data 18 dicembre 2020, la ██████████ Spa, ha impugnato la sentenza di primo grado, affidando il gravame al motivo che sarà di seguito precisato.



Si sono costituiti gli appellati, chiedendo in via preliminare di chiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 e 348 c.p.c., in subordine il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Con ordinanza del 28 giugno 2021 è stata concessa la sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza limitatamente alla somma eccedente l'importo di Euro 28.000,00 e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

L'udienza del 25 gennaio 2023 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata tenuta con modalità di trattazione scritta, tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 27 gennaio 2023 comunicato alle parti l'8 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Parte appellante, ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica, parte appellata ha depositato soltanto comparsa conclusionale.

### **2.1 L'appello principale**

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ.

Dal contenuto dell'appello emerge che nel caso di specie, l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 27199 del 2017, ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

**2.1** Con l'unico motivo di censura, l'appellante deduce l'erronea quantificazione del danno per avere il Tribunale di Castrovillari, riconosciuto l'intero ammontare previsto dalle tabelle milanesi per la percentuale di invalidità in ragione dell'età del danneggiato, senza considerare che quest'ultimo, è morto dopo 10 mesi dal sinistro per cause indipendenti dallo stesso.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

In ordine alla determinazione del quantum, la CTU medico-legale espletata in primo grado, ha accertato che, dalle lesioni subite dal Sig. ██████████ in occasione del sinistro, è derivata un'invalidità permanente pari al 50% e 142 giorni di inabilità temporanea, di cui 55 giorni di inabilità assoluta e 87 giorni di inabilità parziale al 50%.

Ferma la configurabilità e la risarcibilità tanto del danno biologico da inabilità temporanea, quanto del danno biologico cosiddetto intermittente, si tratta di verificare a tal punto, secondo quale criterio procedere alla liquidazione, dovendosi assumere, ai fini della decisione, che ██████████ è deceduto per cause indipendenti dalle lesioni occorse in esito al sinistro per cui è causa.



In via generale, per il danno biologico intermittente non può trovare applicazione il criterio risarcitorio normalmente utilizzato per la liquidazione del danno alla persona nell'ipotesi in cui il danneggiato sia ancora in vita, poiché esso si basa sull'astratta previsione di vita media del soggetto (danno futuro), mentre nel caso di specie, ove il danneggiato è deceduto per causa indipendente dalla lesione, si dovrà adottare un criterio che circoscriva la liquidazione al lasso di tempo trascorso tra la lesione e la morte (danno passato).

Più precisamente, la difficoltà alla base dell'utilizzo del sistema tabellare ordinario per la liquidazione del danno cosiddetto intermittente risiede nel fatto che detto criterio di liquidazione considera il fattore anagrafico come elemento significativo per calcolare l'aspettativa di vita, aspettativa che è considerata in relazione ad un evento (il decesso) ancora incerto; ciò perché il punto percentuale di invalidità tabellare viene calcolato anche sul presupposto che la persona danneggiata sia ancora in vita.

Quando, però, il danneggiato muore prima che gli sia stato liquidato il risarcimento, la durata della vita è nota, non costituendo più un dato incerto e presunto ma un dato reale.

Su questa tematica la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è sempre espressa in modo uniforme (tra le sentenze più significative Cass. Civ. III° Sez. n.489/1999, 19057/2003, n. 23053/2009, n. 2297/2011, n. 679/2016 e n. 10897/2016) affermando che *“in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto “iure successionis” va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto”*.

Ancor più di recente la Cassazione ha ribadito tali principi nella sentenza n. 41933/2021 esprimendosi nei seguenti termini: *“Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto “iure successionis” va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti”*.

Ciò premesso deve a questo punto darsi conto del fatto che al momento del decesso il danneggiato aveva già superato l'età che l'Istat indica come vita media presunta ( 80 anni per i maschi ), onde la liquidazione deve necessariamente avvenire su altre basi. La Corte ritiene di potere utilizzare le



tabelle di mortalità dell'ISTAT<sup>1</sup> che forniscono degli indici medi di sopravvivenza in relazione a ciascuna età e al sesso degli individui. Sulla base di tali tabelle un individuo di sesso maschile di 83 anni ( quale è l'età del nostro danneggiato ) nel 2012 ( anno del sinistro ) aveva una aspettativa di vita di 6,45 anni. Per comodità di calcolo si arrotonda il dato per difetto a sei. Si prende quindi in

1

Tavole di mortalità della popolazione residente  
Italia - Maschi - Anno 2012

Età x	Sopravvivenza L <sub>x</sub>	Decessi d <sub>x</sub>	Probabilità di morte (per mille) q <sub>x</sub>	Anni vissuti L <sub>x</sub>	Probabilità prospettive di sopravvivenza P <sub>x</sub>	Speranza di vita e <sub>x</sub>	Note
80	59.532	3.455	58,0426 4	57.80 4	0,938453 2	7,991	
81	56.077	3.660	65,2669 8	54.24 7	0,930419 1	7,452	
82	52.417	3.889	74,1959 6	50.47 2	0,921340 8	6,938	
83	48.527	4.051	83,4801 5	46.50 2	0,911204 3	6,454	
84	44.476	4.207	94,5954 1	42.37 3	0,899876 6	5,996	
85	40.269	4.278	106,228 94	38.13 0	0,887535 3	5,570	
86	35.991	4.299	119,441 53	33.84 2	0,874675 4	5,173	
87	31.693	4.184	132,005 75	29.60 1	0,860696 3	4,807	
88	27.509	4.063	147,711 56	25.47 7	0,844694 9	4,462	
89	23.446	3.850	164,214 58	21.52 0	0,829823 9	4,148	



considerazione l'importo previsto dalle tabelle di Milano (attuali) per la percentuale di invalidità permanente riportata (50%) si suddivide per cinque e poi ulteriormente per dodici, in modo da avere una base di calcolo su base mensile atteso che il nostro danneggiato è sopravvissuto meno di un anno. Nel procedere a detto calcolo deve tuttavia tenersi presente che sebbene il Tribunale non lo abbia espressamente affermato in motivazione, la liquidazione del danno in primo grado è stata effettuata sulla base delle tabelle milanesi allora vigenti utilizzando il punto comprensivo del danno morale. Poiché il riconoscimento del danno morale non ha formato oggetto di specifico motivo di impugnazione esso deve essere tenuto fermo e va riconosciuto per intero, avendo la Cassazione chiarito che < Il danno morale, quale sofferenza interiore patita dal soggetto leso, si realizza nel momento stesso in cui l'evento dannoso si verifica, di modo che la sua liquidazione dev'essere effettuata con riferimento a tale momento, senza che assuma rilievo la durata del periodo di residua sopravvivenza della vittima, come invece accade con riferimento alle ripercussioni afferenti alla sfera dinamico-relazionale del soggetto, naturalmente suscettibili di proiezione futura in rapporto alla sua effettiva permanenza in vita.> ( Cass. 1260/2022 ).

Alla luce di tali premessi gli importi spettanti agli eredi di [REDACTED] a titolo di danno non patrimoniale permanente sono quindi i seguenti:

€ 26.092,9 per danno biologico al 50% ( (€ 187.869:6):12 X 10 )

€ 93.934 per danno morale e così in totale € 119.996,9.

A detto importo va aggiunto quello di € 11.820,00 già riconosciuto per inabilità temporanea sul quale non c'è stata impugnazione, sicché l'importo complessivamente spettante è € 131.816,9. Su detto importo liquidato all'attualità spetteranno gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.

Da tale importo andrà detratto quanto già eventualmente corrisposto dalla compagnia in esecuzione della sentenza impugnata.

### 2.3

L'esito complessivo della lite che ha visto le parti appellate totalmente soccombenti in relazione ai capi di domanda *iure proprio* e vincitrici in una misura minore di quella richiesta in relazione alla domanda proposta *iure successionis*, giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese di lite che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario corrispondente all'importo riconosciuto.

Restano invece a carico dell'appellante le spese di ctu di primo grado già liquidate come da decreto in atti.

P.Q.M.



La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] Spa avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 847 del 2020 e nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] così provvede:

Dichiara la contumacia di [REDACTED]

In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata ridetermina in € 131.816,91 l'importo spettante a [REDACTED] quali eredi di [REDACTED] [REDACTED] e condanna la [REDACTED] al pagamento del detto importo detratto quanto eventualmente già versato in esecuzione della sentenza impugnata;

Compensa nella misura della metà le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna [REDACTED] [REDACTED] al pagamento della residua metà che per il primo grado liquida in € 225,00 per spese vive ed € 7.051,5 per compensi di avvocato e per questo grado in € 7.158,00 per compensi di avvocato oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali al 15%.

Pone definitivamente a carico di [REDACTED] s.p.a. le spese della consulenza tecnica espletata in primo grado.

Così deciso il 04 maggio 2023

Il consigliere estensore

Dott.ssa Silvana Ferriero

Il Presidente

Dott.ssa Carmela Ruberto

